



Notaio
Angelo Turco

REPERTORIO N. 2030

RACCOLTA N. 1445

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette,

il giorno sei

del mese di giugno

in Taranto al viale Virgilio n. 152, presso i locali della
Camera di Commercio di Taranto, ove richiesto,

alle ore undici e minuti trentasei

Io sottoscritto dott. Angelo TURCO, Notaio in Castellaneta,
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Taranto,

ho assistito

elevandone il presente verbale, all'assemblea dei soci della
società consortile a responsabilità limitata "C.S.A. CONSOR-
ZIO SERVIZI AVANZATI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LI-
MITATA" con sede in Taranto al viale Virgilio n. 152, capita-
le sociale Euro 1.173.000,00, interamente versato, avente nu-
mero di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Im-
prese di Taranto 93204570720, partita iva 02270620731,
R.E.A. n. TA-130547, convocata per oggi nel luogo ed alle
ore di cui sopra, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. D.Lgs. n. 50/2016 - Iscrizione elenco società "in house".
Modifiche statuto sociale proposte dal Consiglio di ammini-
strazione;
2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Amministra-
zione.

E' presente

- 1) il Cav. SPORTELLI Luigi nato a Massafra il 10 giugno
1945, domiciliato per la carica ove sopra, codice fiscale
SPR LGU 45H10 F027J, Presidente del Consiglio di Amministra-
zione della società.

Certo io Notaio dell'identità personale del comparente, il
quale, ai sensi di legge e del vigente statuto sociale,
nonché per consenso unanime degli intervenuti, assume la pre-
sidenza dell'assemblea e quindi

dichiara:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata
ai sensi di legge e di statuto;
- che la presente assemblea è in unica convocazione;
- che sono presenti in proprio o per deleghe che, previa ve-
rifica di regolarità da parte del Presidente, vengono acqui-
site agli atti della società, come accanto a ciascuno di es-
si specificato, i soci come nominativamente individuati nel
Foglio presenze che, consegnatomi dal Presidente medesimo,
al presente atto, sottoscritto dal comparente e da me Notaio
si allega sotto la lettera "A";
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti i signor-
ri:

- 1) Sportelli Luigi, sopra generalizzato, Presidente

Registrato a

Taranto

il 19 giugno 2017

n. 9041/17

ISCRITTO NEL R.L.
DI TARANTO CCIAA
AL N. 18083 PROT.

- 2) Suglia Patrick nato a Potenza il 7 marzo 1969, Consigliere
- 3) Partipilo Angela Patrizia nata a Bari il 26 luglio 1960, Consigliere

- che del Collegio Sindacale sono presenti i signori:

- 1) Tagliamonte Giuseppe nato a Salerno l'11 aprile 1962, Presidente;
- 2) Falcone Roberto nato a Taranto il 10 luglio 1959, Sindaco Effettivo;
- 3) Piantedosi Paola nata a Valsolda il 24 maggio 1965, Sindaco effettivo

accertata

l'identità e la legittimazione dei presenti,
dichiara

validamente costituita la presente assemblea ai sensi di legge e di statuto, idonea a discutere e deliberare su quanto all'ordine del giorno, ed invita me Notaio a redigerne il verbale.

Passando alla trattazione di quanto all'ordine del giorno, il Presidente illustra le motivazioni che rendono opportuno procedere alla riformulazione dello statuto sociale anche al fine dell'iscrizione della società nell'elenco di cui all'art. 192 del D.Lgs. 50/2016, mantenendo fermi ed invariati, fra gli elementi essenziali, la denominazione, la sede ed il capitale della società.

Viene quindi data lettura delle modifiche statutarie proposte.

Così conclusa la relazione del Presidente, l'Assemblea, previo parere favorevole del Collegio Sindacale in persona dei Sindaci presenti, col voto espresso per alzata di mano, all'unanimità

delibera

- di adottare le nuove norme che regolano il funzionamento della società, così come proposte e formulate dal Presidente, fermi restando, fra gli elementi essenziali, la denominazione, la sede, ed il capitale della società, il tutto nel senso sopra proposto;

- di approvare il nuovo statuto sociale che, previa lettura, firmato dalla parte comparente e da me Notaio, al presente atto si allega sotto la lettera "B";

- di delegare il Presidente ad apportare al presente atto tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte eventualmente necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, o che fossero comunque richieste dalle Autorità Competenti. Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore dodici e minuti trentadue

Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenziali, sono a carico della società.

La parte comparente, con riferimento all'informativa ricevuta ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003, presta il pro-

prio consenso al trattamento dei dati, in ispecie di quelli sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. d, nonchè all'art. 26 del citato Decreto Legislativo.

La parte comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato ad eccezione dello statuto sociale da me Notaio come sopra letto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto e fatto questo Verbale, da me diretto dal principio alla fine.

Del Verbale medesimo, unitamente all'allegato statuto, ho dato lettura alla parte comparente la quale a mia interpellanza dichiara essere lo scritto conforme a verità e lo approva e sottoscrive e firma a norma di legge con me Notaio.

Sono le ore quindici e minuti trentadue

Consta di due fogli ed è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno complessivamente su sette facciate.

F.to: SPORTELLI Luigi, Angelo TURCO Notaio. Vi è il sigillo.

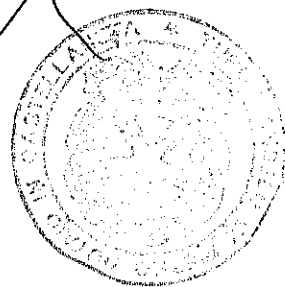
Copia conforme all'originale,

composta di otto fogli,

muniti delle prescritte firme,

che si rilascia per uso consentito

Castellana, 27 settembre 2017



Sp. 11/10/17

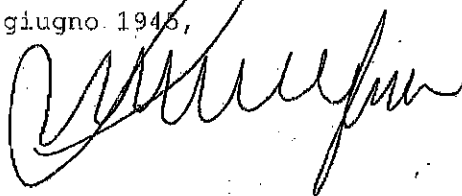
Allegato A' al
Rapporto n. 2030
Raccolta n. 1115

Società
"C.S.A. CONSORZIO SERVIZI AVANZATI SOCIETA' CONSORTILE
A RESPONSABILITÀ LIMITATA"

Assemblea dei soci del giorno 6 giugno 2017

FOGLIO PRESENZE

... Camera di Commercio-CCIAA di Taranto con sede in Taranto al viale Virgilio n. 152, codice fiscale 80005050739, titolare di una quota di partecipazione di nominali Euro 757.333,68 (settecentocinquantesette milatrecentotrentatré virgola sessantotto), pari al 64,56% (sessantaquattro virgola cinquantasei per cento) del capitale sociale, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sportelli Luigi nato a Massafra il 10 giugno 1945,

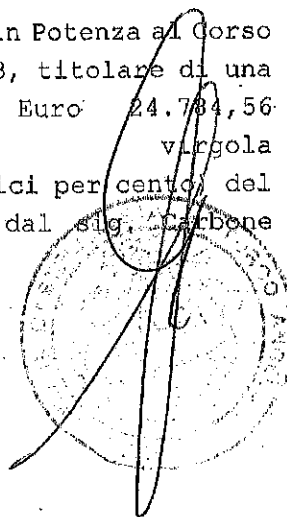


... Camera di Commercio CCIAA di Bari con sede in Bari al Corso Cavour n. 2, codice fiscale 80000350720, titolare di una quota di partecipazione di nominali Euro 285.173,61 (duecentottantacinquemilacentosettantatré virgola sessantuno), pari al 24,31% (ventiquattro virgola trentuno per cento) del capitale sociale, rappresentata per delega dal sig. Lagioia Michele, nato a Bari il 25 ottobre 1971,

M. Lagioia Michele

... Camera di Commercio CCIAA di Potenza con sede in Potenza al Corso XVIII Agosto n. 34, codice fiscale 80000170763, titolare di una quota di partecipazione di nominali Euro 24.784,56 (ventiquattromilasettecentottantaquattro virgola cinquantasei), pari al 2,11% (due virgola undici per cento) del capitale sociale, rappresentata per delega dal sig. Carbone Domenico, nato a Taranto il 10 aprile 1963.

Domenico Carbone



Sportelli Luigi

Allegato "B" al
Rapporto n. 2030
Raccolta n. 1445

**STATUTO
DEL C.S.A. CONSORZIO SERVIZI AVANZATI S.C.R.L.**

TITOLO I - DENOMINAZIONE, NATURA, SEDE E DURATA

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la Società consortile a responsabilità limitata denominata:

"C.S.A.- Consorzio Servizi Avanzati Società consortile a responsabilità limitata".

Art. 2 - NATURA

2.1 La Società consortile è a capitale interamente pubblico ed è stata costituita il 16 aprile 1998, a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad iniziativa delle Camere di commercio della Puglia, della Basilicata e della Società consortile di Informatica delle Camere di commercio "Infocamere". La Società, mantiene le finalità esclusivamente consortili ai sensi degli artt. 2615 ter e 2325 del codice civile, non ha scopo di lucro ed assume la natura giuridica di "ente di diritto privato a capitale interamente pubblico" e la qualifica di "organismo di diritto pubblico" ai sensi della normativa vigente in materia di appalti.

Al sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 la Società Consortile svolge servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei propri soci.

2.2 La Società Consortile non ha scopo di lucro ed, in considerazione degli scopi da essa perseguiti, tesi, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, a rendere servizi necessari per il raggiungimento delle finalità istituzionali dei propri Soci Consorziati, gli eventuali avanzi netti di esercizio, dedotone almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, sono a disposizione dei soci consorziati nel quadro delle finalità consortili, mediante decisione adottata con metodo assembleare.

Trovando applicazione l'art. 16 D.Lgs. 175/2016, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato deve essere consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

2.3 In ragione delle finalità perseguite possono essere soci della Società consortile esclusivamente le Camere di commercio, le loro Associazioni, le loro Unioni Regionali, le loro Aziende Speciali, le loro Fondazioni, l'Unioncamere e le Società pubbliche interamente partecipate dalle Camere di commercio, dalle loro Associazioni, dalle loro Unioni Regionali, dalle loro Aziende Speciali, dalle loro Fondazioni, dall'Unioncamere e dalle Società pubbliche interamente partecipate dalle Camere di commercio. E' espressamente e totalmente esclusa la partecipazione, anche minoritaria, al capitale sociale della Società consortile di soci privati.

2.4 La maggioranza del capitale sociale deve essere comunque posseduta dalle Camere di commercio.

2.5 I soci si valgono della Società consortile per le proprie finalità istituzionali esercitando su di essa un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi, secondo modalità attuative disciplinate, a seconda dei casi, da atti di indirizzo, deliberazioni consortili, direttive, nonché eventuali regolamenti appositamente istituiti.

Art. 3 - SEDE

3.1 La Società consortile ha sede in Taranto.

3.2 Con delibera dell'Assemblea possono essere istituite sedi secondarie esclusivamente presso le sedi dei soci che beneficiano dell'erogazione dei servizi della Società consortile.

Art. 4 - DURATA

La durata della Società consortile è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II - ATTIVITÀ CONSORTILI COSTITUENTI L'OGGETTO SOCIALE

Art. 5 - OGGETTO SOCIALE

5.1 La Società consortile, per espresso riconoscimento dei soci, costituisce una organizzazione comune e strumentale allo svolgimento di attività volte al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati dai soci attraverso la esecuzione di attività di assistenza e di sostegno agli stessi.

5.2 In attuazione dello scopo sociale, la Società consortile svolge:

- l'aggiornamento degli archivi informatici ottici e digitali tenuti dai soci ovvero dagli stessi organizzati e gestiti per il perseguimento dei propri fini istituzionali e/o operativi. A

[Handwritten signature and scribbles on the right margin]

20
24

tale scopo la Società consortile potrà utilizzare apparecchiature concesse in comodato dai soci ovvero acquisite in proprio;

- l'archiviazione ottica e digitalizzazione di atti e documenti;
 - la digitazione dati (data-entry);
 - il miglioramento qualitativo delle informazioni contenute negli archivi mediante verifica e correzione delle stesse secondo le direttive fornite dai soci;
 - l'informatizzazione di qualsiasi archivio esistente presso i soci;
 - l'attività di verifica e garanzia della corrispondenza dei dati nonché la qualità e la tempestività delle elaborazioni fornite;
 - la raccolta, organizzazione e normalizzazione di tutta la documentazione cartacea oggetto di successiva informatizzazione e/o archiviazione e trasformazione in formato digitale;
 - il supporto formativo al personale dei soci sull'uso degli strumenti e delle procedure adottate per l'espletamento dei compiti citati ai punti precedenti;
 - l'erogazione di attività formative a carattere generale e specificatamente di informatica al personale dei soci;
 - l'affiancamento, nell'ambito delle proprie competenze, del personale di assistenza di Infocamere - Società consortile di informatica delle Camere di commercio p.a. - nella acquisizione e divulgazione di tutti gli aggiornamenti dei sistemi utilizzati;
 - la gestione documentale di atti e documenti;
 - la gestione completa ed integrata degli impianti installati presso il socio propedeutici alla regolare e continua erogazione dei servizi intendendo ivi inclusa le manutenzioni ordinarie, straordinarie e programmate (preventive e predittive);
 - la gestione e assistenza tecnico manutentiva degli impianti e strutture informatiche e di comunicazione via cavo e senza cavo;
 - la gestione ed erogazione dei servizi di segreteria e di reception e di attività di supporto agli uffici (distribuzione posta interna, fotocopiatrice, organizzazione magazzini e depositi, etc.);
 - la gestione degli impianti di controllo accessi e antintrusione ivi incluso il servizio di presidio anche attraverso la tele videosorveglianza e la pronta reperibilità a supporto di particolari eventi ed allarmi;
 - servizi di manutenzione delle aree a verde, servizio di pulizia delle strutture ed uffici dei soci, servizi di trasferimento di beni tra le strutture dei soci;
 - qualsiasi altra attività riconducibile alle tipologie suindicate.
 - le attività di predisposizione ed eventuale coordinamento di piani di gestione delle risorse, business plan, studi di fattibilità tecnica, economica, finanziaria, ambientale e progetti relativi alla pianificazione e allo sviluppo degli investimenti, anche mediante l'utilizzo di finanziamenti erogati da organismi ed istituzioni, regionali, nazionali e sovranazionali a tal fine promuovendo e curando la raccolta e la divulgazione di materiale e documentazione, di bandi di concorso e di normative extra-nazionali;
 - le attività di ricerca, promozione e consolidamento dell'immagine, incluse la progettazione e l'assistenza alla convegnistica;
 - le funzioni di relazioni esterne e di rapporti con i mezzi d'informazione, nonché la promozione di azioni e di progetti secondo le necessità delle imprese per intensificare l'appropriato utilizzo di servizi informativi; la promozione, sviluppo e realizzazione di iniziative volte alla comunicazione ed all'informazione sulle azioni ed i progetti realizzati dal Soci;
 - attività di promozione del turismo e del territorio e delle economie locali, al fine di accrescerne la competitività, nonché la predisposizione e gestione di piani e programmi per la valorizzazione del territorio anche attraverso azioni di marketing territoriale mirate alla pianificazione e sviluppo degli investimenti;
 - la realizzazione e sviluppo di una rete di assistenza alle piccole e medie imprese distribuita sul territorio, secondo gli indirizzi della programmazione comunitaria, nazionale, regionale e gli obiettivi perseguiti dai soci;
 - le attività di promozione e sviluppo di azioni e programmi intesi a favorire la valorizzazione di beni e servizi prodotti dalle imprese, anche a livello internazionale nonché di supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero;
 - la promozione e consulenza relativa all'impianto ed alla gestione di piani, progetti ed iniziative per sistemi informativi, svolgimento di indagini demoscopiche, costruzione e commercializzazione di data-base; le attività finalizzate alla realizzazione e gestione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;
- 21

- la promozione, sviluppo e realizzazione di iniziative volte alla comunicazione ed all'informazione, quali piani di comunicazione, pianificazione media, programmi radio-televisivi, iniziative editoriali ivi comprese le pubblicazioni, la stampa di volumi, periodici e stampati, diffusione diretta ed indiretta di libri, riviste, ed opere anche foniche e visive nonché realizzazione di prodotti informatici, con esclusione dell'edizione di quotidiani; può, nell'ambito dei propri scopi sociali, assumere l'attività di comunicazione pubblicitaria anche con organizzazione di mostre e convegni;
- le attività di sviluppo e realizzazione di servizi anche centralizzati per l'informazione, per le comunicazioni e per le promozioni mediante il supporto di tecnologie innovative; supporto all'organizzazione di servizi di gestione delle telecomunicazioni, anche attraverso internet od altri strumenti innovativi e relativa commercializzazione;
- servizi di promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche con riferimento ai temi dei marchi, dei brevetti, della proprietà industriale ed intellettuale;
- servizi nell'ambito delle attività di regolazione dei mercati e vigilanza sui prodotti e sulla concorrenza;
- n) attività di cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e alle professioni, nonché per lo sviluppo dell'occupazione e della formazione, dell'auto-imprenditorialità, dello start up d'impresa; la promozione e gestione di strumenti di politica attiva del lavoro;
- ogni altra attività rivolta al fine di mettere i soci in condizione di assolvere al compito della promozione e sviluppo.

5.3 Nello svolgimento delle suddette attività avrà rilevanza prioritaria l'obiettivo di diffondere tecniche di lavoro che consentano di ottimizzare anche l'apporto della forza lavoro residente nelle zone più periferiche. Una particolare attenzione sarà rivolta alla promozione e all'utilizzo delle tecniche del telelavoro.

5.4 Per lo svolgimento delle suddette attività, la Società consortile può avvalersi di nuclei operativi dimensionati ciascuno in base alle effettive esigenze dei soci.

5.5 La Società consortile può altresì, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico:

- a) richiedere, per conto e nell'interesse dei soci, finanziamenti, contributi e provvidenze regionali, nazionali e comunitarie;
- b) avvalersi anche del personale e delle strutture dei soci, previo accordo con i medesimi;
- c) realizzare quant'altro necessario ed opportuno per il conseguimento dell'oggetto sociale.

5.6 Le attività della società sono effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dai soci nei loro confronti in misura almeno pari alla soglia minima di fatturato prevista dalla vigente normativa per le società "in house providing".

Art. 6 – EROGAZIONE DEI SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO E SISTEMATICO

6.1 I soci ricorrono alla Società consortile per l'erogazione di uno o più servizi di cui al precedente art. 5.

6.2 L'erogazione dei servizi avente carattere continuativo e sistematico, cessa esclusivamente con lo scioglimento della Società consortile.

6.3 Qualora, nel corso del rapporto consortile, venga meno l'interesse totale o parziale ad uno o più dei servizi aventi tale carattere, il socio s'impegna ad affidare alla Società consortile altre attività compatibili per contenuto ed importo al servizio la cui erogazione viene a cessare.

6.4 Qualsiasi richiesta di deroga all'impegno di cui al comma precedente richiede per avere rilevanza nei confronti della società l'adozione di motivata deliberazione di approvazione da parte dell'Assemblea della Società consortile, previo conforme parere preventivo espresso da parte del Comitato del Controllo Analogo, ove nominato. In tale eventualità, qualunque onere possa derivare dall'approvazione di tale richiesta sarà posto interamente a carico del socio richiedente.

TITOLO III – CAPITALE SOCIALE E QUOTE SOCIALI

Art. 7 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è determinato in Euro 1.173.000,00 (unmilione centosettantatremila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge.

Art. 8 – TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Le quote di partecipazione alla Società consortile sono trasferibili esclusivamente da un socio ad altro socio, salvo consenso unanime di tutti i soci.

Art. 9 - NUOVI SOCI

Gli organismi di cui all'art. 2, comma 3, che intendano essere ammessi a far parte della Società consortile dovranno presentare domanda di adesione all'Assemblea, la quale, a suo insindacabile giudizio, deciderà all'unanimità in merito all'accoglimento della stessa, all'importo del conferimento richiesto e al connesso aumento del capitale sociale.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art. 10 - ORGANI DELLA SOCIETÀ CONSORTILE

10.1 Gli organi della Società consortile sono:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico;
- Il Presidente (laddove sia nominato un Consiglio di Amministrazione);
- Il Collegio Sindacale.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, fatti salvi i casi ammessi dalla legge.

10.2 Le riunioni degli Organi collegiali possono svolgersi per teleconferenza o videoconferenza purché tutti i partecipanti possano essere identificati e possano seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1 L'Assemblea dei soci è la massima istituzione della Società consortile, diretta espressione dei soci consorziati che la costituiscono. Ad essa spetta di determinare gli indirizzi della Società consortile per il conseguimento dei compiti statutari e controllare l'attività dei vari organi.

L'Assemblea si avvale, ove nominato, del Comitato per il Controllo Analogo di cui all'art. 29 dello Statuto.

11.2 La volontà sociale, che si forma e si manifesta nell'Assemblea dei soci regolarmente convocata e costituita ai sensi del presente Statuto e delle disposizioni di legge, ha effetto nei confronti di tutti i soci consorziati, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo facoltà di recesso a norma dell'art. 36 del presente Statuto.

11.3 L'Assemblea dei soci:

- 1) discute e approva il bilancio preventivo;
- 2) discute e approva il bilancio consuntivo;
- 3) discute e approva la relazione semestrale dell'organo amministrativo sull'andamento della gestione della Società consortile;
- 4) determina gli indirizzi generali di politica societaria per il conseguimento dello scopo consortile, definendo, altresì, le linee di attività, l'utilizzo delle risorse, le decisioni strategiche, nonché le eventuali operazioni di investimento e di alleanza societaria con altri soggetti;
- 5) stabilisce i criteri per la definizione della consistenza numerica del personale dipendente e le modalità delle assunzioni da eventualmente effettuare;
- 6) dispone l'istituzione o la soppressione delle sedi secondarie di cui all'art. 2, comma 2 del presente Statuto;
- 7) nomina il Presidente ed il Vice Presidente con funzioni di Vicario;
- 8) approva i Regolamenti di cui all'art. 34 del presente Statuto;
- 9) adotta gli atti di indirizzo, le deliberazioni, le direttive e gli eventuali regolamenti previsti dall'art. 2.5;
- 10) stabilisce, in conformità alle vigenti norme di legge e sussistendone i presupposti richiesti, la forma di amministrazione, scegliendo se la Società debba essere amministrata da un organo collegiale ovvero da un Amministratore Unico;
- 11) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore unico;
- 12) nomina i componenti ed il Presidente del Collegio Sindacale;
- 13) nomina, in conformità alle vigenti norme di legge e sussistendone i presupposti richiesti, i componenti ed il Presidente del Comitato per il Controllo Analogo, determinandone le indennità. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza, premi di risultato e trattamenti di fine mandato ai componenti del Comitato;
- 14) determina, entro i limiti di legge:
 - a) l'ammontare delle indennità spettanti ai membri del Collegio Sindacale nonché l'indennità aggiuntiva al Presidente del Collegio per l'esercizio dell'ulteriore attività indicata al successivo art. 28. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza, premi di risultato e trattamenti di fine mandato ai componenti del Collegio Sindacale;
 - b) l'ammontare della indennità spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai consiglieri di amministrazione ovvero all'Amministratore unico. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza, premi di risultato e trattamenti di fine mandato al

Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, ai consiglieri di amministrazione ovvero all'Amministratore unico;

c) il trattamento di missione e gli eventuali compensi dovuti ai Consiglieri investiti di particolari incarichi in attuazione dello scopo sociale;

15) delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del Direttore;

16) delibera su ogni materia sottoposta al suo esame, alternativamente:

a) da uno o più amministratori, ovvero

b) da almeno tre soci, indipendentemente dalla quota di capitale rispettivamente detenuta;

17) delibera sulle seguenti materie:

a) le modifiche dello Statuto, anche su proposta dell'Organo amministrativo;

b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

d) l'emissione di titoli di debito;

18) delibera sulle altre materie ad essa attribuite dalla Legge e dallo Statuto sociale.

Art. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

12.1 L'Assemblea è convocata mediante avviso che dovrà pervenire almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza ai soci, agli amministratori e ai sindaci nel quale dovranno essere indicati:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati in via telematica;

- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;

- gli argomenti all'ordine del giorno;

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla Legge.

12.2 L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico e può essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con posta elettronica certificata, con telegramma o con altri mezzi comunque idonei a dar prova dell'avvenuta ricezione.

12.3 L'Assemblea dovrà essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore unico almeno tre volte l'anno:

1) entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo;

2) entro centoventi giorni ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo;

3) ogni sei mesi per l'esame e l'approvazione della relazione dell'Organo amministrativo sull'andamento della gestione della Società consortile.

12.4 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.

12.5 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. La seconda convocazione, in ogni caso, non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima adunanza. Le Assemblee di seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata per la prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le Assemblee successive alla seconda.

12.6 L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno della precedente adunanza.

Art. 13 - ASSEMBLEA TOTALITARIA

13.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

13.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 14 - COSTITUZIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

14.1 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

14.2 Ad eccezione di quanto previsto ai successivi capoversi 14.3 e 14.4, l'Assemblea in prima convocazione ed in ogni ulteriore convocazione delibera con il voto favorevole

dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale presente.

14.3 Per le materie indicate ai numeri 1), 2), 4), 5), 8), 9), 14) e 16) dell'art. 11.3, nonché ogni volta che ciò sia richiesto da almeno tre soci, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

14.4 In ogni caso, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dei due terzi del capitale sociale sulle seguenti materie:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione;
- d) la proroga della durata;
- c) lo scioglimento anticipato;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

14.5 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'Assemblea. Sulla base del numero di voti presenti alla costituzione dell'Assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

Art. 15 - DIRITTO DI INTERVENTO ALLE ASSEMBLEE E DIRITTO DI VOTO

15.1 Possono intervenire in Assemblea i soci che risultino iscritti nel registro delle imprese.

15.2 Il diritto di voto spetta al socio legittimato ad intervenire in Assemblea ai sensi del precedente capoverso 15.1, fatta salva l'apposizione di vincoli sulla quota implicanti l'attribuzione del diritto di voto ad un soggetto diverso rispetto al socio risultanti dal registro delle imprese.

Art. 16 - RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA

16.1 La rappresentanza in Assemblea spetta al rappresentante legale pro - tempore del socio o può essere dallo stesso conferita con delega scritta, consegnata al delegato o trasmessa alla Società anche via telefax o posta elettronica certificata con apposizione della firma digitale del delegante.

16.2 La delega può essere rilasciata anche per più Assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il legale rappresentante pro - tempore del socio può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

16.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in Assemblea.

16.4 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri del Collegio Sindacale o dell'Organo amministrativo della Società consortile.

16.5 Ciascun socio potrà farsi rappresentare, nei modi e nelle forme di cui al presente articolo, da altro socio il quale in ogni caso non potrà essere portatore che di una sola delega.

16.6 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 17 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA. VERBALIZZAZIONE

17.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore unico l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente ove nominato o, ove non sia stato nominato, dal Consigliere o dal rappresentante più anziano d'età.

17.2 Svolge le funzioni di Segretario il Direttore della Società consortile. In caso di sua assenza od impedimento, le funzioni sono svolte da altro dipendente della Società consortile, designato dall'Assemblea.

17.3 Non occorre l'assistenza del Segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

17.4 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

17.5 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

17.6 Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

17.7 Il verbale dell'Assemblea che modifica lo Statuto è redatto da un notaio.

17.8 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'Assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 18 – PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLGIMENTO DEI LAVORI

18.1 L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

18.2 L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale e nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 1.

18.3 In particolare devono essere rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società consortile, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario verbalizzante.

Art. 19 – MODALITÀ DI VOTO

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Art. 20 – DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O SULLA BASE DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

20.1 Salvo il caso in cui la Legge richieda che la decisione dei soci avvenga in Assemblea, le decisioni dei soci possono avvenire mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

20.2 Per consultazione scritta si intende il procedimento con cui si propone al socio – con comunicazione scritta su qualsiasi supporto ed inviata anche ad amministratori e sindaci con qualsiasi mezzo che consenta di averne ricevuta – una determinata decisione chiaramente identificata dal documento inviato. La risposta alla consultazione deve essere apposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", unitamente alle eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione.

20.3 Per consenso espresso per iscritto si intende il consenso del socio su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", unitamente alle eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione. La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione.

20.4 L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione del socio in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione, con qualsiasi sistema ivi compresi il fax e la posta elettronica certificata, ai soci, ai componenti dell'organo amministrativo e ai sindaci e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 del codice civile indicando:

- la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- su richiesta del socio, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

20.5 I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà del socio

vanno conservati in allegato al libro stesso.

20.6 Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole da parte dello stesso quorum previsto per le deliberazioni assembleari dal precedente art. 14.

Art. 21 – CONTROLLO DEI SOCI

21.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

21.2 A tal fine la Società consortile fornirà al socio che ne faccia richiesta scritta tutta la documentazione necessaria affinché tali diritti possano essere utilmente esercitati, consentendo, qualora sia necessario, anche l'accesso agli uffici della Società consortile.

21.3 Qualora un socio ritenga che l'Organo amministrativo non stia eseguendo la propria attività secondo gli indirizzi gestionali approvati dall'Assemblea, può chiedere l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché vengano adottati i provvedimenti ritenuti opportuni nell'interesse della Società consortile.

Art. 22 – ORGANO AMMINISTRATIVO

22.1 La Società consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, che potrà essere nominato ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge e sussistendone i presupposti richiesti, ovvero da un Amministratore Unico.

22.2 I membri del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico sono nominati dall'Assemblea ordinaria, purché in possesso dei requisiti di legge, garantendo sempre il rispetto della quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato.

22.3 L'Organo amministrativo è nominato per la durata fissata dall'Assemblea sino ad un massimo di cinque esercizi, salvi i limiti fissati dalla legge, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del proprio mandato.

22.4 I Consiglieri e l'Amministratore Unico possono essere riconfermati, salva l'applicazione delle inderogabili norme di legge.

22.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a cessare uno o più Amministratori, il Presidente deve convocare l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti, garantendo sempre il rispetto della quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato.

22.6 Se viene a cessare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio a cura del Vice Presidente, se nominato, o a cura del Presidente del Collegio Sindacale.

22.7 I Consiglieri nominati in sostituzione dei cessati Amministratori cessano dall'ufficio insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

22.8 La disposizione di cui al comma precedente si applica in tutti i casi di sostituzione dei Consiglieri cessati dalla carica, per qualsiasi causa.

22.9 Svolge le funzioni di Segretario dell'Organo Amministrativo il Direttore della Società consortile, ove nominato.

22.10 In caso di trattazione di specifici argomenti di interesse di un socio il Consiglio di Amministrazione può, e in caso di richiesta del socio, deve invitare il socio interessato a partecipare all'adunanza consiliare limitatamente alla trattazione della materia di suo interesse.

Art. 23 – COMPETENZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

23.1 L'Organo amministrativo provvede alla ordinaria amministrazione della Società consortile nei limiti di cui al presente Statuto, compiendo le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale conformemente agli indirizzi espressi dall'Assemblea dei soci che ne esercita il controllo, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

23.2 In particolare il Consiglio ovvero l'Amministratore unico, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge:

a) nomina, il Direttore e ne determina i poteri;

b) nomina il Responsabile Contabile e ne determina i poteri;

Con apposito regolamento da approvarsi dall'Assemblea ordinaria sono stabiliti i criteri, i requisiti e le indennità relative alla carica di Direttore e di Responsabile Contabile, nel rispetto delle prescrizioni di legge.

c) nomina le figure di vertice e ne determina i poteri;

d) delibera sulle proposte di pianificazione del fabbisogno di personale formulate dal Direttore in conformità al Regolamento approvato dall'Assemblea a norma dell'art. 18, secondo comma del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto

2008 n. 133 e di eventuali ulteriori normative successive;

e) autorizza il Direttore ad effettuare le assunzioni;

f) se costituito in forma collegiale, definisce i poteri del Presidente e dell'eventuale Amministratore Delegato finalizzati alla migliore gestione della Società consortile. Il Presidente è tenuto ad informare il Consiglio in merito all'effettivo esercizio di tali poteri;

g) delibera in merito all'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società consortile.

Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

23.3 Con cadenza almeno semestrale l'Organo amministrativo sottopone all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea una relazione sull'andamento della gestione della Società consortile.

23.4 Ciascun socio può, con comunicazione scritta, indicare un argomento da porre all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, che deve essere trattato dallo stesso nella seduta immediatamente successiva a tale indicazione.

Art. 24 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

24.1 Nel caso in cui la forma di amministrazione della Società sia collegiale, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza mediante avviso da inviare a tutti gli Amministratori, al Presidente del Comitato per il Controllo analogo (partecipante senza diritto di voto), ove nominato ed ai Sindaci in carica con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

24.2 Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di chi presiede.

24.3 I Consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

24.4 Qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità e purché non vi sia opposizione di almeno due Amministratori, le riunioni del Consiglio possono essere validamente tenute in audio o videoconferenza purché risultino garantite l'esatta identificazione della persona legittimata a presenziare nei luoghi audio video collegati, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, la possibilità di poter visionare e ricevere documentazione e di poterla trasmettere; dovranno, tuttavia, essere presenti almeno il Presidente della seduta ed il Segretario nel luogo di convocazione scelto per la riunione.

24.5 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i Sindaci.

24.6 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dal vice Presidente Vicario, se nominato, ovvero ancora dall'Amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

24.7 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 25 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

25.1 Il Presidente della Società consortile viene nominato dall'Assemblea e, scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione. Rimane in carica per la stessa durata del Consiglio.

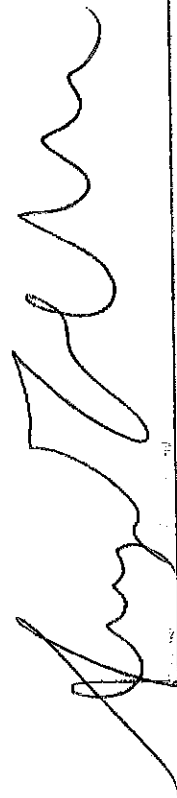
25.2 Si applicano anche per il Presidente le disposizioni di cui al precedente art. 22, comma 3.

25.3 Il Presidente ha la firma e la rappresentanza della Società consortile, anche in giudizio; convoca, anche su richiesta di almeno due Consiglieri o di un Socio, le riunioni del Consiglio di Amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno, provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri, presiede e regola lo svolgimento del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea. In caso di necessità o urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio salvo ratifica del Consiglio stesso che dovrà essere convocato entro e non oltre un mese dai provvedimenti adottati.

25.4 Il Presidente può autorizzare la partecipazione alle riunioni del Consiglio di esperti con funzioni consultive per la trattazione di specifici argomenti.

25.5 L'Assemblea può nominare un Vice Presidente con funzioni di Vicario. Egli, senza riconoscimento di compensi aggluntivi, sostituisce il Presidente in caso di impedimento, assenza o rinuncia; in quest'ultimo caso fino alla prima Assemblea.

25.6 Gli stessi poteri riconosciuti al Presidente sono attribuiti all'Amministratore unico qualora la Società opti per l'amministrazione monocratica.



Art. 26 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

26.1 La rappresentanza della Società consortile spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore unico.

26.2 Spetta altresì, se nominato, al vice Presidente (in caso di impedimento, assenza o rinuncia del Presidente) e al Consigliere delegato del Consiglio nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti in sede di nomina.

26.3 Oltre al Direttore, gli Amministratori cui spetta la rappresentanza, nei limiti dei poteri loro delegati, possono nominare istitori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

26.4 In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società consortile è regolata dalle norme in tema di procura.

26.5 La rappresentanza della Società consortile in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del Collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti del Collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

ART. 27 - COMMISSIONE CONSULTIVA

27.1 Nel caso in cui la società deliberi che l'amministrazione sia affidata ad un amministratore unico, l'Assemblea, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge e sussistendone i presupposti richiesti, nomina una Commissione Consultiva, che dura in carica per la stessa durata dell'Organo Amministrativo, formata da non più di sei componenti.

27.2 I componenti della Commissione Consultiva restano in carica per lo stesso periodo fissato per l'Organo Amministrativo e, comunque decadono automaticamente senza necessità di alcun atto formale, al cessare del loro incarico presso la Camera di commercio.

27.3 Della Commissione Consultiva, in aggiunta al numero dei componenti stabilito dall'Assemblea, fa parte di diritto l'Amministratore unico, il Presidente in carica dell'Unione Nazionale delle Camere di commercio, e, ove nominati, il Presidente del Comitato per il Controllo analogo, ed il Direttore della Società consortile.

27.4 La Commissione Consultiva è presieduta dall'Amministratore unico della Società Consortile.

27.5 Con apposito regolamento da approvarsi dall'Assemblea ordinaria vengono stabiliti i criteri e le modalità, nonché i requisiti per la nomina dei componenti della Commissione.

27.6 Nell'ipotesi in cui sia necessario, per qualsivoglia motivo, sostituire un componente della Commissione, l'Assemblea provvederà nella prima riunione utile.

27.7 L'assemblea può adottare apposito Regolamento che disciplini le modalità di funzionamento della Commissione Consultiva.

27.8 La Commissione Consultiva fornisce indicazioni sulle esigenze delle Camere di commercio, proponendo la realizzazione di nuovi progetti e attività e valutando l'opportunità di ottimizzare le iniziative ed i servizi già in essere.

27.9 La Commissione, in particolare, esprime indirizzi sulle caratteristiche funzionali ed organizzative dei servizi da approntare per conto delle Camere stesse.

27.10 La Commissione formula inoltre pareri sulle tematiche sottoposte dall'Assemblea e dall'Organo amministrativo.

27.11 Le proposte, gli indirizzi ed i pareri espressi dalla Commissione non hanno carattere vincolante per l'Assemblea e l'Organo amministrativo.

27.12 La Commissione Consultiva si riunisce quando il Presidente ritiene di convocarla e quando ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti.

Art. 28 - COLLEGIO SINDACALE

28.1 L'Amministrazione della Società consortile è controllata da un Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti che subentrano, secondo l'anzianità anagrafica, in caso di morte, impedimento permanente, decadenza o dimissioni di un sindaco effettivo.

28.2 Il Presidente del Collegio Sindacale è scelto tra i Magistrati della Corte dei Conti.

28.3 Il Presidente del Collegio sindacale, in considerazione della specificità della qualifica rivestita, accerta, altresì, che la regolamentazione e l'attuazione delle procedure di espletamento delle commesse conferite dalla Pubblica Amministrazione in regime di "in house-providing" siano conformi alla normativa nazionale e comunitaria in materia, con particolare riferimento a quella riguardante l'applicazione o esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e alla puntuale esecuzione degli adempimenti derivanti dalle norme sul contenimento della spesa pubblica.

28.4 Gli altri componenti il Collegio Sindacale sono scelti ai sensi di legge, garantendo

sempre il rispetto della quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato e per tutta la durata del loro incarico debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco.

28.5 I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del proprio mandato. La carica può essere rinnovata per un massimo di tre mandati.

28.6 Il Collegio Sindacale deve controllare la gestione finanziaria della Società consortile e vigilare sulla osservanza del presente Statuto e della legge, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società consortile e sul suo concreto funzionamento.

28.7 I Sindaci devono, inoltre:

- a) assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, nonché alle adunanze dell'Assemblea dei soci;
- b) procedere, almeno una volta ogni trimestre collegialmente ad atti d'ispezione e di controllo sulla regolarità della gestione aziendale, verificandone la conformità allo Statuto ed alla legge nonché alle deliberazioni dell'Assemblea. I fatti accertati, all'esito delle ispezioni dovranno constare da apposito verbale;
- c) vigilare sulla regolare tenuta della contabilità sociale;
- d) esaminare i bilanci e le situazioni contabili preventive e semestrali, riferendo in apposite relazioni le relative valutazioni.

28.8 Il Collegio Sindacale può esercitare, inoltre, il controllo legale dei conti. In tal caso i componenti del collegio sindacale dovranno essere muniti dei requisiti prescritti dalle inderogabili norme di legge.

28.9 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa del Presidente del Collegio Sindacale. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci presenti.

28.10 Ai Sindaci effettivi spetta un'indennità determinata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 3 punto 14) lettera a) del presente Statuto. Ai sindaci supplenti, sino a quando non subentrino ad un sindaco effettivo ai sensi del 1° comma, non spetta alcuna indennità, emolumento o compenso di qualsiasi natura.

TITOLO V - ALTRE NORME DI ORGANIZZAZIONE

Art. 29 - COMITATO PER IL CONTROLLO ANALOGO

29.1 L'Assemblea ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge e sussistendone i presupposti richiesti, nomina un Comitato per il Controllo Analogico, formato da non più di tre componenti scelti tra i Presidenti in carica delle Camere di Commercio che non rivestono altre cariche nella Società consortile in modo da garantirne la più ampia rappresentanza e, nel suo ambito, nomina il Presidente.

La durata del mandato conferito al Comitato del Controllo Analogico coincide con quello dell'organo amministrativo, la cui eventuale cessazione anticipata, per qualsiasi causa, determina l'immediata decadenza anche dello stesso Comitato.

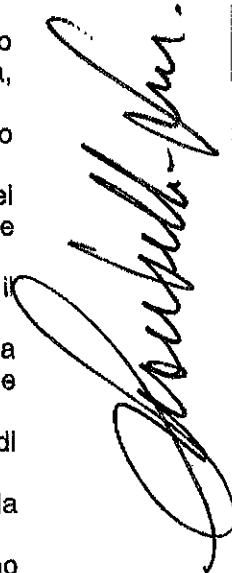
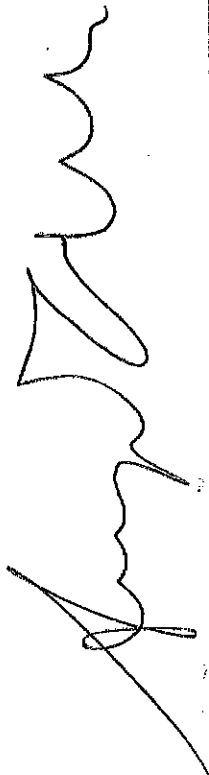
I componenti del Comitato per il Controllo Analogico, in ogni caso, decadono automaticamente al cessare della loro carica presso la Camera di Commercio.

Nell'ipotesi in cui sia necessario sostituire un componente del Comitato, l'Assemblea dei Soci provvederà a nominare un sostituto nella prima Assemblea utile, con le medesime modalità previste nel precedente comma 1.

Alle riunioni del Comitato per il Controllo Analogico partecipa senza diritto di voto il Direttore.

29.2 Il Comitato per il Controllo Analogico vigila e controlla sulla corretta attuazione da parte dell'organo amministrativo del piano di attività e degli indirizzi strategici così come deliberati dall'Assemblea dei soci. A tale fine il Comitato ha le seguenti competenze:

- a) esamina periodiche relazioni dell'organo amministrativo sull'attuazione del piano di attività e degli indirizzi strategici con cadenza almeno trimestrale;
- b) richiede documentazione all'organo amministrativo sullo svolgimento dell'attività della Società;
- c) esprime pareri in ordine alle questioni sottoposte espressamente dall'organo amministrativo;
- d) può richiedere all'organo amministrativo che un argomento venga posto in discussione, mediante inserimento nell'ordine del giorno, in occasione della prima riunione utile, con obbligo per l'organo amministrativo di fornire un tempestivo



rendiconto alla prima riunione utile del Comitato;

e) qualora ritenga che l'organo amministrativo non stia operando secondo gli indirizzi approvati dall'Assemblea, può richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico di porre in discussione l'argomento in occasione della prima Assemblea utile.

Ciascun socio ha diritto di proporre al Comitato per il Controllo Analogico, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate.

Il Comitato per il Controllo Analogico adotta nella prima riunione utile un proprio regolamento interno di funzionamento.

Art. 30 - IL DIRETTORE

30.1 Il Direttore della Società consortile è nominato dall'Organo amministrativo che ne determina i poteri.

Con apposito regolamento da approvarsi dall'Assemblea ordinaria sono stabiliti i criteri, i requisiti e le indennità relative alla carica di Direttore, nel rispetto delle prescrizioni di legge.

30.2 Il Direttore assicura il funzionamento dei servizi della Società consortile dando esecuzione alle decisioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Presidente ovvero dell'Amministratore unico. In particolare, il Direttore: provvede a formulare all'Organo amministrativo le proposte di fabbisogno del personale; provvede alla assunzione del personale su autorizzazione dell'Organo amministrativo, in conformità alle vigenti norme di legge; provvede all'organizzazione degli uffici e all'articolazione dell'orario di lavoro, disciplina gli atti di gestione del personale e l'attribuzione dei trattamenti economici necessari; provvede alla amministrazione e gestione del rapporto di lavoro, adottando ogni relativo provvedimento, anche modificativo, nei limiti delle direttive impartite dall'Organo amministrativo.

30.3 Allo stesso compete una indennità stabilita dall'Organo amministrativo a norma dell'art. 23, comma 2, lettera a) del presente Statuto. Le modalità di erogazione dell'indennità sono concordate con il Socio di appartenenza, nei limiti di legge.

Art. 31 - PERSONALE

31.1 Per il suo funzionamento la Società consortile si avvale di proprio personale da assumere secondo quanto prescritto dalle vigenti norme di legge in materia. I rapporti con i dipendenti della Società consortile sono regolati in base alle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prescelto dall'Organo amministrativo.

31.2 La Società consortile può anche fare ricorso a consulenze, nonché ad assunzioni di personale a tempo determinato o parziale, secondo diverse modalità, in conformità alle disposizioni di legge.

31.3 La Società consortile, inoltre, può ricorrere a prestazioni dei dipendenti dei Soci, nel rispetto delle normative vigenti per il Socio di appartenenza.

31.4 Le modalità di svolgimento dell'incarico e di erogazione del corrispettivo sono concordate con il Socio di appartenenza.

TITOLO VI - PATRIMONIO E CONTABILITÀ

Art. 32 - ENTRATE

La Società consortile, nei limiti delle inderogabili norme di legge in materia, provvede alle spese necessarie per il conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate:

- a) proventi derivanti dalla erogazione dei servizi forniti dalla Società consortile ai soci;
- b) contributi straordinari necessari per far fronte a spese aventi tale carattere, determinati dall'Assemblea, su proposta dell'Organo amministrativo per la realizzazione di specifiche iniziative;
- c) eventuali contributi della Unione Europea, ministeriali, regionali e di altri Enti pubblici;
- d) eventuali altri contributi e finanziamenti derivanti da norme comunitarie destinate alla diffusione di servizi digitali e telematici nell'ambito della Pubblica Amministrazione;
- e) altre eventuali contribuzioni straordinarie;
- f) eventuali contributi dei soci ex art. 2467 c.c.

Art. 33 - BILANCI

33.1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea entro i termini stabiliti all'art. 12, comma 3, punto 1) e 2) del presente Statuto.

33.2 Alla chiusura dell'esercizio sociale l'Organo amministrativo deve compilare il bilancio secondo i corretti principi contabili e con l'osservanza delle disposizioni di legge. Il bilancio deve essere comunicato ai Sindaci con la relazione ed i documenti giustificativi almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea generale

ordinaria e viene depositato nella sede sociale in visione ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea stessa insieme alla relazione sulla gestione ed alla relazione dei Sindaci.

Art. 34 - REGOLAMENTI

Con delibera dell'Assemblea ordinaria sono approvati appositi Regolamenti in cui sono definite le modalità di assolvimento dei compiti rientranti nello scopo sociale, nonché gli apporti e gli oneri che fanno carico ai singoli soci ed alla Società consortile, e quanto altro previsto dal presente Statuto.

Art. 35 - SERVIZI DI TESORERIA E DOCUMENTI CONTABILI

Il servizio di tesoreria è espletato da un Istituto di credito che disponga di uno sportello nel comune in cui ha sede legale la Società consortile, individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica anche espletata da un Socio. L'affidamento del servizio è disposto dall'Assemblea in base all'esito della procedura. Le riscossioni ed i pagamenti sono effettuati tramite reversali e mandati, firmati dal Direttore e dal Responsabile contabile, ciascuno dei quali può delegare il potere di firma ad un Funzionario del Consorzio.

TITOLO VII - CESSAZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE E SCIoglIMENTO

Art. 36 - RECESSO

36.1 Ogni socio può recedere dalla Società consortile dandone comunicazione agli altri soci con un preavviso di almeno un anno.

36.2 I soci che ricorrono alla Società consortile per l'erogazione a carattere continuativo e sistematico di uno o più servizi di cui al precedente art. 5 non possono recedere dalla Società consortile ai sensi del precedente capoverso 36.1 stante il vincolo consortile previsto dallo stesso art. 5 del presente Statuto.

36.3 I soci possono inoltre recedere senza limitazioni di cui al comma 1 nei casi espressamente previsti dalla Legge.

36.4 I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale come determinato dall'Assemblea. Il rimborso potrà avvenire da parte degli altri soci, i quali vedranno in tal caso proporzionalmente aumentata la propria quota di partecipazione, ovvero da parte della Società mediante l'utilizzo di riserve disponibili e, in difetto, mediante riduzione del capitale sociale deliberata dall'Assemblea.

36.5 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società, salvo il caso che lo scioglimento sia conseguenza dell'impossibilità del rimborso della partecipazione del socio receduto.

Art. 37 - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ CONSORTILE

37.1 La Società consortile si scioglie di diritto nei casi previsti dalla Legge ovvero per effetto di una motivata deliberazione dell'Assemblea dei soci.

37.2 Gli effetti dello scioglimento e la liquidazione sono disciplinati dalle norme in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 38 - CONTROVERSIE

Fatte salve le inderogabili norme di legge in materia, per tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, dovranno essere oggetto di un procedimento di mediazione secondo le disposizioni del regolamento della "Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Taranto" della C.C.I.A.A. di Taranto, iscritto al n. 891 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, sempre che in capo al suddetto Organismo sussistano tutte le condizioni ed i presupposti richiesti dalle vigenti norme in materia.

In caso di mancato accordo per tali controversie sarà esclusivamente competente il Foro di Taranto.

Art. 39 - COMUNICAZIONI SOCIALI

39.1 L'indirizzo, il recapito telefax e quello di posta elettronica dei soci, degli Amministratori e dei Sindaci, per le comunicazioni ed i rapporti con la Società consortile, sono quelli comunicati dagli stessi così come risultano dagli atti depositati presso la Società consortile.

39.2 Se tali soggetti sono dotati di posta elettronica certificata le comunicazioni si riterranno validamente effettuate se eseguite a tale indirizzo.

